

REGOLAMENTO PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni di norme che attribuiscono ai Comuni la competenza per l'applicazione della sanzione, in conformità a quanto dispone la Legge 24.11.1981, n. 689.
2. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento per l'applicazione delle sanzioni accessorie o interdittive previste dalla legge in materia di attività commerciali e pubblici esercizi.
3. Il presente regolamento disciplina infine la costituzione e la rappresentanza in giudizio in tutti i casi di opposizione ex art. 22 della Legge 689/81, per tutte quelle violazioni in cui il Comune sia convenuto o abbia comunque un interesse ad agire.

Art. 2 – Sanzione pecuniaria

1. Fatta salva l'applicazione di diverse previsioni sanzionatorie contenute in leggi speciali per taluni regolamenti comunali, le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti comunali e ordinanze consistono nel pagamento di una somma di denaro da € 25 a € 500.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche in seguito all'accertamento di inottemperanza alle ordinanze del Sindaco o ai provvedimenti dirigenziali.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è determinata per ciascuna violazione in linea generale ed astratta entro un limite minimo e massimo. Il limite massimo non può superare per ciascuna violazione il decuplo del minimo.
4. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria deve procedersi secondo quanto dispone l' art. 13 della legge 689/81

Art. 3 – Verbale di contestazione

1. Il verbale deve contenere le indicazioni relative a:
 - a) numero di matricola e qualifica del verbalizzante e sottoscrizione
 - b) data e luogo dell' accertamento della violazione;
 - c) fatto commesso enorme violato;
 - d) generalità del trasgressore, dell'obbligato in solido, di colui che esercita la potestà parentale nel caso in cui il trasgressore sia un minore, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace
 - e) dichiarazioni eventualmente rese dalle persone di cui al punto d);
 - f) opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o la attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
 - g) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo e massimo, modalità per il pagamento in misura ridotta, ufficio al quale il pagamento dovrà essere effettuato;
 - h) Autorità, cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.

Art. 4 – Obbligato in solido

1. Nel caso di una delle ipotesi di solidarietà previste dall'art. 6 della Legge 689/81 il verbale dovrà contenere le generalità del responsabile solidale e le ragioni della solidarietà
2. Se il responsabile solidale è persona giuridica, ente o imprenditore dovrà essere indicata la P.IVA.

Art. 4 - Contestazione della violazione

1. Acquisita la prova che e' stata commessa una violazione, la legge prescrive che debba esserne fatta la contestazione.
2. La contestazione consiste nella diretta comunicazione della violazione e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione e all'obbligato in solido, se presente, con atto scritto redatto a cura dell'accertatore.
3. Trasgressore è colui che pone in essere la condotta difforme dalle prescrizioni di legge o regolamento o colui che omette di ottemperare alle disposizioni stesse essendovi giuridicamente tenuto. La responsabilità a titolo di obbligato in solido deve essere indicata nel verbale di contestazione con la specificazione del rapporto che giustifica il nesso di solidarietà, ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81.

4. La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità, da indicare nel verbale di contestazione.

5. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento, dovrà contenere anche i precisi riferimenti temporali relativi alla data di compilazione.

Art. 5 – Notificazione del verbale di contestazione

1. Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni, se residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile ed avvalendosi del servizio postale secondo le modalità previste dalla L. 890 del 20 novembre 1982 e successive modifiche ed integrazioni

2. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione.

3. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di denaro dovuta a titolo di sanzione.

Art. 6 – Concorso di persone

1. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione deve essere fatta singolarmente ad ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

2. Nel rapporto all'autorità amministrativa dovranno essere indicate le circostanze di fatto che hanno dato origine al concorso.

ART. 7 – Trasgressore incapace

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere.

2. Se la violazione è stata commessa da un minore il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale, che risponde della violazione

3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere

e di volere il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che risponde della violazione.

4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata.

Art. 8 – Pagamento in misura ridotta

1. L'autore della violazione o l'obbligato in solido possono estinguere l'obbligazione con il pagamento di una somma di denaro pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie previste da leggi o regolamenti speciali.

2. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione del verbale. In tal caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Art. 9 – Ricorso a mezzo presentazione di scritti difensivi

1. Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione o l'obbligato in solido possono far pervenire al Comando Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentiti personalmente.

2. La presentazione di scritti difensivi e documenti è esente da imposta di bollo.

3. Il pagamento in misura ridotta rende inammissibile il ricorso ed estingue il procedimento sanzionatorio anche qualora siano stati presentati scritti difensivi.

Art. 10 – Esame di scritti difensivi e conclusione del procedimento.

1. Qualora sia richiesta l'audizione personale, l'ufficio procedente comunicherà al richiedente la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione verrà redatto apposito verbale

2. Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'ufficio provvederà ad attivare tutte le

procedure finalizzate alla acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione, secondo i criteri fissati dall'art. 11 della legge.689/81

4. L'Agente accertatore produrrà le sue controdeduzioni in merito al ricorso presentato.

5. Entro duecentodieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta ovvero dalla presentazione di scritti difensivi o dall'audizione, dovrà determinarsi con ordinanza motivata la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura ammontanti a € 3,00, ad eventuali spese per visure ed alle spese di notificazione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono solidalmente obbligate.

6. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge, l'assenza di responsabilità delle persone obbligate o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in relazione ai fatti, dovrà emettersi, entro lo stesso termine, ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art. - 11 Ordinanza di ingiunzione

1. L'ordinanza ingiunzione dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:

- a) Autorità dalla quale promana (che, nei casi trattati dal presente regolamento, e' esclusivamente il Dirigente preposto)
- b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto e di diritto;
- c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
- d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento
- e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione
- f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle pese di cui si ingiunge il pagamento insieme alla sanzione;
- g) generalità del responsabile della violazione e del responsabile in solido;
- h) ufficio competente a ricevere il pagamento;
- i) sottoscrizione del Dirigente preposto;
- j) avvertenza che contro l'ordinanza ingiunzione può essere proposta opposizione con ricorso ex art. 22 L. 689/81.

Art. 12 – Entità della sanzione

1. L'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza è determinata, in linea di massima e salvo le valutazioni da farsi caso per caso secondo i criteri fissati dall'art. 11 della Legge 689/81, in misura non inferiore alla somma di denaro corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione fra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabiliti per la violazione.
2. In caso di reiterazione, secondo la nozione formulata dall'art. 8 bis della Legge, l'indole della violazione verrà valutata caso per caso, al fine di accertare una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni dei fatti e delle condotte.
3. Accertata la reiterazione la somma di denaro determinata secondo le modalità di cui al primo comma verrà maggiorata del 25%. In caso di reiterazione specifica la maggiorazione sarà del 50%.
4. Quando si accerti che con una sola azione od omissione siano state violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie si applicherà la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo

Art. 13 - Sanzioni alternative per minori

1. Qualora le violazioni alle norme di regolamenti comunali o ordinanze sindacali siano state commesse da maggiori di anni quattordici ma minori di anni 18 l'esercente la potestà parentale o chi era tenuto alla sorveglianza del minore può richiedere che la sanzione pecuniaria venga trasformata in attività utili per la collettività ed educative per il minore stesso.
3. L'attività utile per la collettività verrà svolta con finalità di tutela del patrimonio ambientale e del demanio pubblico, attività di volontariato ed assistenza ed altre prestazioni di pubblica utilità inerenti un'eventuale specifica formazione del minore.
4. L'interessato può presentare la richiesta in sede di audizione personale dinnanzi all'Autorità Amministrativa che deciderà in merito, sentito il minore interessato.
5. Il richiedente deve sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di essere perfettamente consapevole che l'attività alternativa alla sanzione pecuniaria non darà luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Ente e con sui si assume la totale responsabilità per eventuali danni

causati a terzi.

6. La trasformazione della sanzione pecuniaria in attività a favore della collettività è concessa dall'Autorità Amministrativa con facoltà discrezionale, valutando la gravità del fatto commesso e l'efficacia educativa dell'attività sostitutiva nei confronti del minore.

7. Il dirigente del settore cui è affidato il minore relaziona in merito all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'attività sostitutiva.

8. Durante il periodo di definizione e di esecuzione dell'attività alternativa alla sanzione pecuniaria sono sospesi i termini del procedimento

9. Qualora l'attività utile alla collettività non venga effettivamente prestata entro il termine stabilito senza giustificate motivazioni, con ordinanza di ingiunzione verrà ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura meno favorevole fra il doppio del minimo ed il terzo del massimo edittale.

Art. 14 – Rateizzazione della sanzione

1. Su richiesta documentata dell'obbligato al pagamento di una sanzione che si trovi in condizioni disagiate, può essere disposto che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 15,50.

2. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione, oppure con autorizzazione del Comandante del Corpo Polizia Municipale successiva alla notificazione dell'ordinanza. Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento dovrà indicare in quante rate e di quale entità dovrà essere effettuato il pagamento, nonché la scadenza di ciascuna rata.

3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà formalmente l'obbligato a estinguere il debito in unica soluzione entro cinque giorni, avvertendolo che, ove non provveda, sarà dato senz'altro corso alla esecuzione forzata.

Art. 15– Impugnazione dell'Ordinanza di Ingiunzione

1. L'ordinanza Ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace di Torino

2. L'opposizione deve essere presentata davanti al Giudice Unico del

Tribunale di Torino quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente le materie indicate nell'art. 22 bis della Legge 689/81

Art. 17 – Giudizio di opposizione

1. Nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione ed avverso i verbali costituenti titolo esecutivo il Comune si costituisce e resiste sempre nell'esercizio della legittimazione passiva
2. La costituzione e la rappresentanza nel giudizio di primo grado è affidata ai funzionari delegati con apposito provvedimento del Sindaco, con facoltà di subdelega al personale avente l'idonea professionalità
3. La spesa sostenuta dalla Città per la costituzione e la rappresentanza in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace è determinata in € 100,00.
4. La spesa sostenuta dalla Città per la costituzione e la rappresentanza in giudizio dinnanzi al Giudice Unico del Tribunale è determinata in € 200,00

Art. 18 - Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza ingiunzione, salvo che sia stata proposta opposizione ai sensi dell' art. 22 della Legge e l'Autorità Giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento con ordinanza inoppugnabile, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo le procedure di legge.
2. Le ordinanze ingiunzioni per le quali non è stato possibile effettuare la notifica a causa di errate generalità anagrafiche o per altri motivi che rendono incerta l'individuazione dell'obbligato sono inefficaci e la relativa sanzione deve essere dichiarata prescritta con provvedimento motivato.

Art. 19 - Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento

1. Avverso l'atto esecutivo di pagamento è ammesso il ricorso dinnanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione:
2. L'obbligato può altresì proporre istanza di riesame e di sgravio Costituiscono fondato motivo di richiesta di discarico amministrativo:
 - a) pagamento già effettuato nei modi e nei termini previsti;
 - b) notifica della cartella di pagamento oltre il termine di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione;

c) errore materiale nell'iscrizione a ruolo

3. L'ufficio, effettuati i necessari accertamenti, qualora i motivi del ricorso siano fondati, dovrà predisporre il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, comunicandolo al concessionario per la riscossione.

4. Eventuali importi indebitamente versati per somme non dovute sono rimborsati.

Art. 20 - Sanzioni accessorie- confisca

1. Quando la legge in cui e' contenuta la disposizione violata attribuisce all'Autorità Amministrativa la facoltà di confiscare le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, l'agente che accerta la violazione procederà al sequestro cautelativo secondo le modalità stabilite al capo II artt. da 3 a .19 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, redigendo specifico verbale .

2. Contro il sequestro l'interessato può anche immediatamente proporre opposizione, entro trenta giorni, all'Autorità Amministrativa con atto esente bollo.

3. La decisione sulla opposizione deve essere adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non e' rigettata entro il termine predetto, l'opposizione si intende accolta

4. Il termine di cui al comma precedente è sospeso nel caso in cui l'ufficio competente chieda le controdeduzioni agli organi che hanno effettuato il sequestro o maggiori chiarimenti al ricorrente e ricomincia a decorrere dal giorno in cui pervengono i riscontri richiesti.

5. Qualora avverso il sequestro non sia stata presentata opposizione, con l'ordinanza di ingiunzione di pagamento viene disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro.

Art. 21 – Modalità di esecuzione dei provvedimenti di confisca

1. All'atto del sequestro l'agente accertatore provvedere a chiedere direttamente alla persona cui le cose sono sequestrate di dichiarare il valore dei beni sequestrati. In alternativa, quando l'interessato non lo dichiara o dichiara un valore complessivo superiore a 516,46 euro l'economista comunale è incaricato di stabilire il valore delle cose sequestrate

o confiscate, richiedendo il valore delle cose sequestrate o confiscate ad esperti o periti iscritti negli appositi elenchi del ruolo tenuto dalla C.C.I.A.A. di Torino, quando per la loro particolare natura o pregio non sia possibile individuarne direttamente il valore;

2. Le cose confiscate sono destinate:

a) alla vendita qualora non si tratti di generi alimentari e siano state valutate di valore superiore a 516,46 euro;

b) alla devoluzione qualora non si tratta di generi alimentari, siano state valutate di valore non superiore a 516,46 euro e siano state ritenute idonee ai fini assistenziali o di beneficenza;

c) alla distruzione:

– qualora siano state valutate di valore non superiore a 516,46 euro e siano state ritenute non idonee ai fini assistenziali o di beneficenza;

– qualora trattasi di generi alimentari, indipendentemente dal valore, per esigenze di sicurezza e per motivi igienico-sanitari;

– qualora, seppur idonee ai fini assistenziali o di beneficenza, non vengono accettate in devoluzione;

3. La vendita viene effettuata a cura Istituto Vendite Giudiziarie di Torino mediante pubblico incanto;

4. la distruzione avviene mediante smaltimento con autocompattatore del Servizio Raccolta Rifiuti, qualora le dimensioni e la natura della merce lo consentano o, in alternativa, presso l'Ecocentro sito in C. Torino 92 Grugliasco.

Art. 22 – Sanzioni accessorie e atti ripristinatori

1. Le sanzioni accessorie disposte in applicazione di norme di leggi o regolamenti che determinano la sospensione o l'interdizione di attività commerciali e di pubblici esercizi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.

2. Gli atti ripristinatori degli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate, adottati in applicazione di leggi, sono comminate secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.

3. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi regolamenti, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

Art. 23 – Esecuzione coattiva

1. Qualora gli interessati non ottemperino all'ordine di chiusura di un esercizio o di sospensione di una attività sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio;
2. Il personale della polizia municipale, che provvede all'esecuzione dell'ordine, redige verbale delle operazioni compiute (apposizione di sigilli alle entrate principali dell'esercizio, affissione di cartelli che informano i clienti che l'esercizio è chiuso in applicazione di ordinanza) e ne trasmette copia al dirigente dell'ufficio competente.
3. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.